

Allegato "A" al numero di raccolta 22730 =====

===== **STATUTO** =====

Art. 1) Origine, Denominazione, Natura, Sede, Delegazioni, uffici
I soci dell'Associazione NEFESH, già con sede in Rubiera via Degli Oratori n. 18, congiuntamente al Suo Presidente don Lanfranco Adriano Lumetti, ispirati ai principi cristiano - evangelici della solidarietà e dell'amore verso il Prossimo, specificatamente verso i più bisognosi, hanno promosso la costituzione della Fondazione di assistenza e beneficenza denominata: =====

===== **"Fondazione NEFESH - ONLUS"** =====

La Fondazione pone la propria sede in Rubiera (RE), attualmente in via degli Oratori n. 18. =====

Il Consiglio nell'ambito del Comune di Rubiera ha facoltà di modificare l'indirizzo della sede legale, con le modalità di legge. =====

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. =====

La Fondazione ha acquisito la personalità giuridica a norma delle vigenti disposizioni di legge. =====

Ai sensi del vigente art. 10, lett. i) del D.Lgs. 460/97, la Fondazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico riporterà la locuzione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" o l'acronimo "ONLUS". =====

Art. 2) Finalità =====

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come definite nell'art. 10 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e da successive modificazioni o integrazioni. =====


La Fondazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. =====

Essa opera prevalentemente nell'ambito della Regione Emilia Romagna. =====

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La Fondazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi. =====

In particolare, la Fondazione, svolge la propria attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati sotto riportati oggetto del proprio scopo istituzionale, nello specifico nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria con attenzione principale ai progetti ed alle iniziative rivolte a: =====

- minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone svantaggiate in quanto in condizioni di obiettivo



disagio connesso a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico/familiare o di emarginazione sociale, in particolare ma non in via esclusiva; =====

- persone in condizioni psico-fisiche invalidanti, e/o portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche; =====
- persone in condizioni di disagio sociale dovuto a dipendenze da droghe, alcol, gioco ed altre dipendenze. =====

La Fondazione attraverso iniziative gestite direttamente, in collaborazione o a favore di altri soggetti si propone di: =====

a) promuovere campagne di sensibilizzazione, ricerca e studio sui settori della tossico-dipendenza, gioco d'azzardo, alcolismo, accoglienza di ragazze madri e altre iniziative socio-assistenziali e socio-sanitarie con gli enti di cui al par. 2.1; =====

b) far sorgere, promuovere, gestire o concedere in gestione strutture socio-assistenziali rivolte a soggetti svantaggiati dal punto di vista psichico, economico e sociale; =====

c) promuovere servizi educativi, socio assistenziali, formativi, culturali, sportivi, ricreativi. =====

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, attraverso la concessione, sotto qualsiasi titolo, dei beni della Fondazione ad Associazioni, Enti assistenziali, Cooperative ed Enti pubblici operanti nei settori sopra descritti. =====

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse. =====

Nel perseguire tale scopo, la Fondazione, si propone di: =====

- acquisire, cedere, permutare beni mobili ed immobili, nonché edificare strutture anche in diritto di superficie, da destinarsi all'utilizzo da parte di ONLUS e/o Imprese Sociali e/o Enti non commerciali operanti nell'ambito delle attività di assistenza a soggetti deboli e/o in condizioni di svantaggio; =====
- gestire strutture di accoglienza di tipo comunitario residenziale e/o semi-residenziale per minori, per madre con bambino e/o per gestanti; =====
- promuovere attività culturali ed educative territoriali e/o presso enti e istituzioni anche scolastiche relative agli scopi generali di cui al presente articolo; =====
- promuovere e gestire servizi territoriali attinenti agli scopi di cui al presente articolo anche con riferimento ai bisogni di inclusione sociale, lavorativa e di integrazione scolastica delle persone assistite. =====

Le attività sopra descritte sono finalizzate a far conoscere l'attività dell'Ente o a migliorarla, hanno quindi scopo divulgativo, informativo e di sensibilizzazione; si tratta comunque di attività senza scopo di lucro. =====

Le attività sopra descritte devono avvenire alle condizioni e nei limiti previsti dal secondo periodo del comma 5 dell'art. 10 del D.lgs n. 460/97. =====

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri,

che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità, avendo particolare attenzione ad organismi che hanno collaborato in modo proficuo con la stessa Fondazione. =====

Per il conseguimento dei propri fini la Fondazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati. =====

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro svolgere le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse: =====

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;


d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====

e) sostenere, anche con apposite garanzie, eventuali progetti in collaborazione con i fondatori promotori o fondatori con personalità giuridica nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione; =====

f) istituire premi e borse di studio; tali erogazioni verranno effettuate all'interno dell'attività di beneficenza dell'ente secondo le regole del Decreto 460/97. Nel caso questa attività venga effettuata verranno formulati regolamenti ad hoc dove verranno identificati i requisiti economici e quelli di svantaggio dei beneficiari oltre alle modalità di erogazione; =====

g) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative; tali attività accessorie ai sensi del comma 5 dell'art. 10 D.lgs n. 460/1997 è prevista per consentire all'ente di acquistare Fondi per alimentare l'attività istituzionale. Tali attività avverranno con carattere di occasionalità, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione; =====

h) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico per far conoscere le attività dell'Ente senza scopo di lucro; le attività di corsi di formazione di cui sopra saranno finalizzate unicamente ad arrecare benefici nei confronti di soggetti svantaggiati o per la preparazione di personale specializzato da utilizzarsi esclusivamente all'interno dell'ente per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche; =====



i) aprire locali destinati alla raccolta di articoli usati, gestire mercatini del riuso anche con svolgimento di attività laboratoriali di restauro e di produzioni artigianali; =====

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. =====

La Fondazione potrà quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse. =====

Le attività sopra descritte devono avvenire alle condizioni e nei limiti previsti dal secondo periodo del comma 5 dell'art. 10 del D.lgs n. 460/97. =====

Le eventuali cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. =====

L'eventuale detenzione di partecipazioni in Società di Capitali è consentita solo al fine di una gestione statico – conservativa del Patrimonio finalizzata alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali. E' vietata l'assunzione di responsabilità patrimoniali illimitate ossia la partecipazione in società di persone. =====

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma 1, art. 10, D.lgs n. 460 del 4.12.1997, ad eccezione di quelle direttamente connesse. =====

Art. 3) Risorse =====

La "Fondazione" realizza le proprie finalità con le proprie rendite patrimoniali e con eventuali contributi di enti e di privati. =====

Il patrimonio iniziale è costituito dai beni già costituenti il patrimonio della disciolta "Associazione Nefesh" come conferito dai Fondatori all'atto della costituzione. =====

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni mobiliari ed immobiliari, legati ed erogazioni espressamente destinate al suo incremento da parte di quanti intendono contribuire al potenziamento della benefica istituzione. ===

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione utilizzerà le rendite derivanti dal suo patrimonio, nonché ogni eventuale elargizione e contributo ricevuti, anche erogati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici in genere ed Enti Locali. =====

Art. 4) Amministrazione =====

Sono organi della Fondazione: =====

L'assemblea dei fondatori e dei benefattori =====

il Consiglio di Amministrazione. =====

il Presidente. =====

Eventuali comitati istituiti dal regolamento interno =====

Art. 5) L'assemblea dei fondatori e dei benefattori =====

I benefattori sono cittadini italiani, istituzioni pubbliche e private, che condividono gli scopi della Fondazione ed hanno acquisito particolari meriti per aver erogato alla Fondazione contributi e/o donazioni particolarmente significative, nonché di diritto i soci della

associazione NEFESH, nella loro qualità di fondatori. In ogni caso i soggetti attualmente previsti dall'Art. 10, c. 10 del D.Lgs. 460/1997 (ovvero dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di ONLUS) non potranno essere ammessi quali benefattori qualora, in conseguenza di tale ammissione, la prevalenza dei componenti dell'assemblea fosse rappresentata da soggetti aventi dette caratteristiche. =====

Si è ammessi tra i benefattori, previa proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei membri dell'assemblea. =====

L'assemblea dei fondatori e benefattori viene convocata almeno una volta all'anno entro il mese di maggio a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R ovvero altro metodo atto comunque a certificare l'avvenuto recapito, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. == Fatta eccezione per le deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi benefattori, l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. =====

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione; essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza da altra persona designata dall'Assemblea. =====

L'assemblea, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. =====

Il voto viene espresso "pro-capite". =====
Compito dell'assemblea, oltre all'ammissione di nuovi benefattori (nei limiti di legge) è la nomina di quattro membri del Consiglio di Amministrazione. =====


L'assemblea potrà inoltre, se richiesto dal Consiglio di Amministrazione, esprimere pareri sull'attività della Fondazione, sul bilancio di esercizio, preventivo e/o consuntivo e su quant'altro verrà sottoposto al suo esame. =====

Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette membri. =====

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dai Fondatori, successivamente i membri sono designati come segue: =====

- * il Sindaco del Comune di Rubiera (RE) od un suo designato; =====
- * un rappresentante della cooperazione sociale, segnalato dal Presidente dell'Unione delle Cooperative di Reggio Emilia e scelto obbligatoriamente tra i Presidenti delle Cooperative Sociali che operano durevolmente in collaborazione con la Fondazione; =====
- * un Membro designato dalla "Dimora di Abramo, cooperativa sociale di solidarietà s.c.r.l.", con sede legale in Reggio Emilia, Via



Normandia n. 6, sentito il parere del Presidente del Consorzio di Solidarietà Sociale "Oscar Romero" s.c.r.l., con sede in Reggio Emilia, viale Timavo, 43; =====
quattro membri designati dall'assemblea dei fondatori e benefattori. =
In ogni caso i soggetti attualmente previsti dall'Art. 10, c. 10 del D.Lgs. 460/1997 (ovvero dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di ONLUS) non potranno essere nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione qualora, in conseguenza di tale nomina, la prevalenza dei componenti di tale Consiglio fosse rappresentata da soggetti aventi dette caratteristiche. =====
Il Consiglio di Amministrazione deve radunarsi in via ordinaria almeno due volte all'anno in sessione primaverile ed autunnale e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o due consiglieri ne facciano richiesta motivata. =====
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. =====
Sono competenze del Consiglio di Amministrazione: =====
* l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da deliberarsi: il primo entro il mese di novembre dell'anno precedente quello dell'esercizio di riferimento e il secondo entro il mese di maggio dell'anno successivo; =====
Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 2 che precede; gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. =====
* provvedere alla individuazione delle iniziative ed opere da promuovere e sostenere nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2. =====
* l'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione quali: acquisto e vendita di beni immobili, accettazione di donazioni, eredità o liberalità, accensione di mutui e prestiti a tempo indeterminato e simili. =====
* l'approvazione di eventuali modifiche statutarie, coerenti con i principi di cui all' art. 1. =====
* l'elezione nel proprio seno di un presidente, di un vice-presidente, e, se ritenuto opportuno e/o necessario, di un Consigliere Delegato. =
* Convocare l'assemblea dei fondatori e benefattori. =====
Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a votazione palese con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I verbali delle adunanze del consiglio devono essere trascritti in un apposito registro e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario designato dal presidente. =====
Tutte le volte che si manifesti la necessità di nominare e/o reintegrare

i componenti del Consiglio di Amministrazione per scadenza statutaria, per morte, dimissioni, o, per ogni altro legittimo motivo, il Presidente provvederà a convocare l'assemblea dei Fondatori e Benefattori, e/o invitare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro metodo atto comunque a certificare l'avvenuto recapito, il soggetto e/o l'ente a cui spetta la relativa facoltà di designazione, ad effettuare la nomina. Trascorsi 60 giorni dall'invio della suddetta raccomandata qualora l'avente diritto non vi abbia provveduto, la nomina verrà effettuata dal vigente consiglio di amministrazione. =====

In caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, il consiglio in scadenza mantiene i suoi pieni poteri fino a quando non sia stata completata la designazione di tutti i nuovi membri. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, in tutto od in parte e nel rispetto dell'art. 2381 Codice Civile, ad un comitato esecutivo composto di tre membri e/o ad uno o più dei suoi membri; nei limiti delle deleghe conferite il Consigliere Delegato ha la rappresentanza legale della Fondazione. =====

Art. 7) Il Presidente =====

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, la firma di rappresentanza della medesima, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare, o "motu proprio" od a seguito di richieste pervenute, ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e per dare esecuzione a quant'altro deliberato dal Consiglio di Amministrazione ivi compresi pagamenti nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione e delle altre delibere consiliari, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario, riferendone al consiglio nel più breve tempo possibile. =====

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice presidente al quale pure spetta la rappresentanza della Fondazione. =====

Art. 8) Durata Organi di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni; alla scadenza del quinquennio decadono anche i membri del Consiglio di Amministrazione eventualmente nominati durante il corso del quinquennio. =====

I membri già facenti parte del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. =====

Art. 9) Modificazione dello Statuto =====

Le modifiche statutarie sono soggette all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza dei suoi membri ai sensi dell'art. 6 dello statuto. =====

Art. 10) Regolamento interno =====

Il regolamento interno, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro un anno dalla sua prima nomina dovrà codificare la prassi che i vari designatori dovranno seguire per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; detto regolamento potrà pure regolamentare le modalità di individuazione delle iniziative e/o opere da promuovere e/o sostenere, anche con

riferimento alla loro priorità, nonché la istituzione di comitati. =====

Art. 11) Disposizioni in caso di estinzione della Fondazione =====

Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che nomina uno o più liquidatori. =====

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati ad attività di beneficenza. =====

Art. 12) Disposizioni finali e generali =====

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi dello Stato. =====

Firmato: =====

Carta Walter =====

===== Maria Carmen Costabile Notaio =====

===== segue sigillo =====

LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA COMPOSTA DI *quedici*
FACCIATE È CONFORME ALL' ORIGINALE E SI RILASCIATA
OGGI 17 OTT. 2013 USO: CONSENTITO

